
LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218

Istituzione di una **((Scuola di polizia economico-finanziaria))**.

Vigente al: 24-5-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' Istituita una **((Scuola di polizia economico-finanziaria))** per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 2.

La **((Scuola di polizia economico-finanziaria))** e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della **((Scuola di polizia economico-finanziaria))** e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della **((Scuola di polizia economico-finanziaria))** le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.

Art. 3.

Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

Art. 4.

L'insegnamento nella **((Scuola di polizia economico-finanziaria))** e' affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'[articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189](#).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO - TREMELLONI -
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
